

Tassa di smaltimento dei rifiuti

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

A partire dal 1 gennaio 1994 istituita nel Comune di Borgo San Dalmazzo la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, ammasso, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi e secondo le norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

La sua applicazione disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2 - Rifiuti solidi urbani interni

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) i rifiuti non ingombranti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti in genere;
- 3) i rifiuti di cui ai precedenti commi 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad uso di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 4) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

Art. 3 - Zone di applicazione

L'applicazione della tassa limitata alle zone del territorio comunale in cui istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Per gli insediamenti sparsi ubicati al di fuori della zona perimetrata per il servizio di cui al comma precedente, la tassa dovuta nella misura del 30% della tariffa.

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire negli appositi cassonetti sparsi sul territorio comunale nei vari punti di raccolta che verranno di volta in volta, secondo le necessità, individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Soggetti passivi

La tassa dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti; in caso di subaffitto la tassa dovuta dall'ultimo affittuario, per i locali affittati con mobilio, responsabile il proprietario dei medesimi.

La tassa applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove di norma possono prodursi rifiuti purchè non costituisca accessorio o pertinenza dei locali già assoggettati a tassa ai sensi del precedente comma.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Locali tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano di regola rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...) e cos pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc...) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori artigianali e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), le locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o delle attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc...) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, cos come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, delle stazioni, ecc...;
- tutti i vani accessori e pertinenze, cos come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività

produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi e magazzini, ecc....) ed alla lavorazione ed attività indicate, quando i relativi rifiuti siano dichiarati assimilabili agli urbani (art. 2, comma 4 del presente regolamento), con esclusione dei residui che per legge non sono assimilabili agli urbani.

Art. 6 - Aree tassabili

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a parcheggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e degli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti vendita, zone adibite al lavaggio auto, ecc...) e l'area scoperta visibilmente al servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibite agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, generanti rifiuti solidi urbani interni.

Art. 7 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tassa ridotta di un terzo (art. 66, comma 3 del D.Lgs.507/93).

La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della prescritta autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.

L'Amministrazione Comunale provvede a verificare caso per caso se l'attività, effettivamente svolta, corrisponde per qualità e durata, a quella indicata nella licenza od autorizzazione.

Art. 8 - Locali ed aree non utilizzati

La tassa dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purchè siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali ad uso abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.

Art. 9 - Deduzioni

Non si computano le superfici di atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonchè qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese le terrazze ed i balconi.

In ogni caso non vengono conteggiate, ai fini della tassa, le aree scoperte adibite a verde.

La tariffa unitaria ridotta di un importo di un terzo nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utente che risieda o abbia la dimora abituale per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale.

La tariffa unitaria ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Art. 9 bis - Agevolazioni per la raccolta differenziata - Compostaggio domestico

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.

Nel Comune è incentivato il compostaggio domestico praticato con i seguenti sistemi:

a) compostaggio in compostiera mediante:

- Composter chiuso: contenitore areato, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo
- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.

b) compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo sia già esistente ed abbia le seguenti caratteristiche:

- capacità minima 1 metro cubo
- larghezza massima della base metri 2;
- altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
- Lunghezza minima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale;

c) compostaggio in buche aventi le seguenti caratteristiche:

- capacità minima 1 metro cubo
- pareti foderate ad es. in legno...
- fori di drenaggio sul fondo

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le buche e le concimaie agricole.

Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonchè i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale seguendo le regole di base per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10 per cento sulla tariffa unitaria della categoria 1 (abitazioni private).

3. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la TARSU.

4. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato.

5. Il compostier deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un

luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

6. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.

7. E' ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di 3 nuclei famigliari a condizione che sia di idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto di tutti gli utilizzatori;

8. La richiesta per la riduzione deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dall'anno successivo alla presentazione.

9. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

10. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi e all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

11. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro 12 mesi dalla data di adesione. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

Art. 10 - Esenzioni

Viene accordata l'esenzione:

1) agli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

3) ai locali condotti dagli istituti di beneficenza ed assistenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento superiori ad un quarto della spesa annua stessa;

4) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

5) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.

Art. 10 bis - Esenzioni temporanee ex art. 67- comma 1 -D.Lgs.507/93

1. Sono temporaneamente esentate dal pagamento della tassa rifiuti le utenze non domestiche, nel caso in cui interventi tecnici sostanziali effettuati dal Comune lungo tratti di strada interni al centro storico determinino la chiusura al traffico delle intere singole tratte stradali per periodi non inferiori a due mesi consecutivi, con conseguente situazione di disagio per le attività produttive ivi localizzate.

2. Tale esenzione verrà accordata d'ufficio e varrà per l'intera annualità della tassa.

3. L'ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tributi le comunicazioni inerenti l'inizio e il termine degli interventi tecnici di cui al comma uno per le operazioni di competenza.

4. L'esenzione di cui al comma 1 sarà iscritta in bilancio come voce di spesa e finanziata con risorse diverse ai proventi della tassa rifiuti.

TITOLO II

TARIFFE

Art. 11 - Tendenza al pareggio

La tariffa della tassa fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il costo dei servizi di smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni.

Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi.

Art. 12 - Annualità

La tassa annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

La tassa dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art. 13 - Determinazione tariffe

Il Consiglio Comunale delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe da applicare nell'anno successivo, in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali o delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi sono destinati secondo la classificazione individuata al successivo articolo 16.

Qualora nel termine suddetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente.

Art. 14 - Commisurazione tariffe

La tassa commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui all'allegato "A".

I costi predetti sono depurati dai proventi provenienti dalle attività di recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 15 - Determinazione costo servizi

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli:

per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento di mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse.

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 16 - Classificazione degli usi

Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti destinazioni:

CAT 1

Abitazioni private.

CAT.2

Locali ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.

CAT.3

Locali di vendita frutta, verdura, fiori, pesce e supermercati di alimentari (tabelle merceologiche 1 - 1/A - 5 - 6 e 8).

CAT.4

Caffè, bar, gelaterie, osterie, birrerie, sale da ballo, discoteche, nights, sale da gioco e simili compresi i relativi dehors.

CAT.5

Alberghi, affittacamere e residences, pensioni.

CAT.6

Esercizi di vendita alimentari non compresi alla classe 3 (tabelle merceologiche 2 -3 -4 e 7).

CAT.7

Collegi, conviti, istituti, case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convito, ospedali e case di cura (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi).

Caserme e carceri.

CAT.8

Ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune.

CAT.9

Esercizi commerciali non alimentari compresi nelle tabelle merceologiche da 9 a 14, tabelle speciali e farmacie.

CAT.10

Studi professionali in genere, uffici industriali e commerciali, agenzie di assicurazione, rappresentanze, banche ed altri istituti di credito. Agenzie di viaggio.

CAT.11

Capannoni, locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigianali.

CAT.12

Locali dei magazzini, dei depositi e delle autorimesse.

CAT.13

Locali dei teatri e dei cinematografi, studi radiotelevisivi, gallerie d'arte e quadri, biblioteche, archivi e musei.

CAT.14

Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, stazioni ferroviarie, enti locali e simili. Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, ricreativa, sportiva ed associazioni d'arma. Circoli privati (esclusi i locali uso bar, ristoranti, cucine e spacci anche se solo ad uso dei soci).

CAT.15

Campeggi, distributori di carburanti ed aree ad essi annesse.

CAT.16

Saloni di esposizione in genere, depositi e simili quasi costantemente chiusi e senza accesso al pubblico, al servizio di attività industriali e commerciali.

CAT.17

Palestre ginnico sportive, fisioterapiche e spogliatoi annessi ad impianti sportivi. Scuole di danza e ballo.

CAT.18

Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, istituti musicali pubblici e privati in genere, asili infantili pubblici e privati e locali annessi adibiti a mensa e refezione.

CAT.19

Chioschi e cabine telefoniche.

CAT.20

Ambulanti alimentari.

CAT.21

Ambulanti non alimentari.

CAT.22

Aree scoperte operative adiacenti e non ad attività commerciali, artigianali ed industriali, tettoie, nonché impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella categoria 17, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva.

TITOLO III

DECORRENZA E ABBUONI

Art. 17 - Decorrenza

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 18 - Cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purchè regolarmente denunciate e debitamente accertate, dà diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia in sede di recupero d'ufficio.

Art. 19 - Rimborsi

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 18 disposto dall' Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui sempre al medesimo articolo da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

TITOLO IV

DENUNCE

Art. 20 - Denunce

Le denunce redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo di raccomandata R.R. all'Ufficio Imposte e Tasse del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 21 Termini

La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione

che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e del relativo scopo sociale o istituzionale, dell'Ente, Istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 22 Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio la tassa di smaltimento viene applicata in base alla tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla data di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione col modulo ivi previsto.

Art. 23 - Sanzioni

Chiunque, avendo obbligo, non presenta nei termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, soggetto alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 che qui si intende integralmente riportato.

TITOLO V

ACCERTAMENTI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Art. 24 - Accertamento

All'accertamento d'ufficio si procede soltanto nel caso di omessa o infedele denuncia.

L'accertamento eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.

L'avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Art. 25 - Verifiche e riscontri

Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:

- accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
- richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile costituito;
- richiedere ai proprietari dei fabbricati ed agli amministratori dei condomini le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
- invitare i contribuenti, i proprietari e gli amministratori di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni;
- utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 26 - Riscossione

La riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi, a norma di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 o mediante riscossione diretta effettuata dal concessionario della riscossione fatta salva la possibilità per l'Ente di esercitare la facoltà di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.

Art. 27 - Contenzioso

Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

INDICI DI QUANTITA' E QUALITA' MEDIE ORDINARIE PER UNITA' DI SUPERFICIE

Cat.	Descrizione	ips	iqs
1	ABITAZIONI PRIVATE	1,28	0,69
2	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, TAV.CALDE....	3,75	0,80
3	VENDITA FRUTTA, VERDURA, FIORI, PESCE, SUPERMERCATI, ALIMENTARI	6,95	0,45
4	BAR, GELATERIE, OSTERIE, BIRRERIE, SALE DA BALLO, DISCOTEQUE, SALE DA GIOCO E RELATIVI DEHORS	3,53	0,83
5	ALBERGHI, AFFITTACAMERE, RESIDENCES E PENSIONI	2,54	1,13
6	VENDITA ALIMENTARI NON COMPRESI ALLA CLASSE 3	3,58	0,67
7	COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI, CASE DI RIPOSO E ASSISTENZA, OSPEDALI, CASE CURA, CASERME CARCERI	1,40	0,80

8	AMBULATORI, STUDI MEDICI E VETERINARI, SALONI DI BELLEZZA, SAUNE E LABORATORI DI ANALISI	1,42	1,42
9	VENDITA NON ALIMENTARI	2,30	0,92
10	STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, INDUSTRIE COMMERC., AGENZIE DI ASSICURAZIONI, BANCHE, AGENZIE VIAGGI	1,12	2,44
11	CAPANNONI, STAB.INDUSTRIALI, LABORAT.ARTIGIANI	1,36	0,67
12	MAGAZZINI, DEPOSITI E AUTORIMESSE	0,31	2,12
13	TEATRI E CINEMATOGRAFI, STUDI RADIOTELEVISIVI GALLERIE D'ARTE, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI	0,70	0,80
14	UFFICI PUBBLICI, STAZIONI, ENTI LOCALI, ASSOC. VARIE, CIRCOLI PRIVATI	1,49	0,44
15	CAMPEGGI, DISTRIB.CARBURANTE ED AREE ANNESSE	1,18	0,72
16	SALONI DI ESPOSIZIONE, DEPOSITI SENZA ACCESSO AL PUBBLICO AL SERVIZIO DI ATTIVITA'	0,38	1,78
17	PALESTRE E SPOGLIATOI ANNESSI. SCUOLE DI DANZA	0,58	1,05
18	SCUOLE E ASILI PUBBL.E PRIV., ISTIT.MUSICALI.	0,29	1,03
19	CHIOSCHI E CABINE TELEFONICHE	0,70	0,98
20	AMBULANTI ALIMENTARI	8,77	1,10
21	AMBULANTI NON ALIMENTARI	4,39	1,10
22	AREE SCOPERTE OPERATIVE ADIACENTI AD ATTIVITA'	0,19	0,83

ALLEGATO B CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose

20 01 39 plastica
 20 01 40 metallo
 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
 20 03 altri rifiuti urbani
 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 20 03 02 rifiuti dei mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale
 20 03 07 rifiuti ingombranti
 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999): [sali ad inizio pagina](#)

TABELLA A

Descrizione	Quantita'
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno
10 Ospedali	fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 5

	kg/mq all'anno
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 11 kg/mq all'anno
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 75 kg/mq all'anno
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 62 kg/mq all'anno
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 52 kg/mq all'anno
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 21 kg/mq all'anno
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 92 kg/mq all'anno

28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 57 kg/mq all'anno
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali. Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.

TABELLA B

Descrizione	Quantita'
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13

	kg/mq all'anno
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno